

# SAI alle porte - Azione necessaria anche per gli intermediari finanziari

Nel 2017 la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni con alcuni importanti Stati partner. Per questo i clienti non ancora fiscalmente conformi sono invitati a regolarizzare la loro posizione onde evitare spiacevoli sorprese.

In occasione di un evento informativo congiunto di UBS Global FIM e KPMG tenutosi a Zurigo il 23 maggio scorso, Jürg Birri e Philipp Zünd di KPMG hanno parlato della fase in cui si trova attualmente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni (SAI) in Svizzera. Lo standard SAI emanato dall'OCSE prevede che gli istituti finanziari, ovvero banche, assicurazioni e società di investimenti, raccolgano informazioni finanziarie sui clienti assoggettati all'obbligo fiscale all'estero e, attraverso le proprie autorità tributarie nazionali, comunichino annualmente tali informazioni all'ufficio imposte dello Stato di residenza dei clienti interessati. In questo modo eludere il fisco mediante la detenzione di valori patrimoniali all'estero diventa praticamente impossibile.

## **Adesione della Svizzera dal 1° gennaio 2017**

La Svizzera aderirà allo standard a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale ha stabilito i dettagli dell'applicazione in un'apposita legge. Per l'entrata in vigore del SAI tra la Svizzera e un altro Stato basta che entrambi i paesi attivino l'accordo per mezzo di una notifica al segretariato dell'OCSE. In un primo momento gli Stati SAI partner della Svizzera saranno i paesi UE (Gibilterra compresa), l'Australia, il Giappone, il Canada, la Corea del Sud, la Norvegia, l'Islanda, Guernsey e l'Isle of Man. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'inizio del 2017 il primo scambio di dati potrà avvenire in settembre 2018 per l'anno anteriore.

## **Regolarizzazione del passato**

Secondo la legislazione SAI svizzera, per poter aderire all'accordo gli Stati devono soddisfare alcuni criteri, tra cui ad esempio offrire opportunità adeguate per la regolarizzazione del passato. Tuttavia, il tempo disponibile per la regolarizzazione dei valori patrimoniali comincia a stringere: infatti, al momento del primo scambio di dati in settembre 2018 il clienti dovranno aver assolto ai loro obblighi fiscali. In caso contrario, il SAI prevede multe salate e conseguenze penali. Per i clienti non ancora fiscalmente conformi l'autodenuncia è l'unica strada percorribile.

Persino una regolarizzazione entro i termini stabiliti non offre la garanzia assoluta contro eventuali sanzioni. Secondo l'accordo sull'assistenza amministrativa dell'OCSE, che entrerà in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017, in caso di reati fiscali penalmente rilevanti l'assistenza amministrativa può avere effetto retroattivo fino al 1° gennaio 2014; inoltre, gli Stati con cui la Svizzera ha firmato l'accordo sull'assistenza amministrativa o per lo scambio automatico di informazioni (SAI) in linea con lo standard dell'OCSE possono, attraverso le cosiddette «domande raggruppate», richiedere informazioni sui contribuenti con effetto retroattivo addirittura fino al 1° gennaio 2013. Questa eventualità riguarda ad esempio gli Stati UE, gli USA, la Russia e altri paesi in Asia e Sudamerica.

## **A chi si applica il SAI?**

Per ricomprendere in modo capillare tutti gli assoggettati all'obbligo fiscale con valori patrimoniali all'estero ed evitare così l'elusione fiscale, il SAI non si applica solo alle persone fisiche, ma anche alle società operative e non. Nel mirino ci sono in particolare le strutture di gestione patrimoniale passive (ad esempio fondazioni, trust, società di sede) e le persone che esercitano il controllo su tali strutture. Per questo l'espressione «persone che esercitano il controllo» ha un significato ampio. Nel caso dei trust è imperativo comunicare l'identità del fiduciante (settlor), del trustee, del protector e dei beneficiari qualora essi abbiano ricevuto una distribuzione nell'anno oggetto della notifica. I conti degli istituti finanziari (banche, assicurazioni e società di investimenti) non devono invece essere comunicati dalla banca dato che questi istituti sono essi stessi soggetti all'obbligo di notifica.

Lo standard di notifica SAI specifica in modo dettagliato quali informazioni devono essere comunicate: accanto ai dati personali, è necessario fornire anche il numero di identificazione fiscale, il numero di conto e indicare tutti i redditi patrimoniali, i ricavi da alienazione e il saldo del conto/deposito.

## **I clienti hanno bisogno di assistenza**

I gestori patrimoniali indipendenti che non detengono patrimoni della clientela a proprio nome non rientrano nella definizione di istituto finanziario con obbligo di notifica ai sensi del regime SAI. Ma anche se queste figure professionali non ricadono nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, i loro clienti sono comunque interessati dal SAI. Da qui la necessità di agire. I clienti non ancora fiscalmente conformi devono essere assistiti in modo da regolarizzare la loro posizione nei confronti delle autorità tributarie. Inoltre, il fatto stesso che le diverse strutture di gestione patrimoniale vengano trattate in modo diverso ai sensi del SAI richiede un'analisi accurata di ogni situazione. Ad esempio, per evitare spiacevoli richieste di chiarimenti da parte delle autorità fiscali bisogna stabilire quali persone coinvolte sono soggette all'obbligo di notifica; inoltre, per accertarsi che un cliente abbia effettivamente assolto ai propri obblighi fiscali, i gestori patrimoniali devono conoscere in maniera approfondita i vari diritti tributari esteri in materia di titoli e migliorare la comunicazione con la clientela. Proprio per questo è essenziale collaborare con una banca in grado di proporre un'ampia gamma di informazioni e soluzioni per tutti i mercati interessati.